SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

NUOVO CATASTO TERRENI

Prospetto integrativo delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario per la qualità «frutteto» istituita nei comuni compresi nei distretti di estimo di Cles I, Cles II, Trento I, Trento II, Trento III, Rovereto I, Rovereto II, Borgo, Riva I, Tione, della provincia di Trento.

98A4574

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 giugno 1998, n. 180.

Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 5 e 88;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte all'individuazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico ed alla conseguente adozione di idonee misure di salvaguardia e prevenzione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare prime disposizioni per le zone della Campania colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 ed altre disposizioni su calamità naturali;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 giugno e del 9 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro per le politiche agricole, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio

1. Entro il 31 dicembre 1998, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.

2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 può individuare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le zone a più elevato rischio idrogeologico, nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e i valori ambientali, nonché gli interventi più urgenti per la riduzione del rischio ed i relativi soggetti attuatori. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la relativa attività istruttoria i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, in coordinazione tra loro, nonché della collaborazione delle regioni e delle province autonome, delle autorità di bacino nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le università e gli istituti di ricerca comunicano a ciascuna regione e provincia autonoma i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni e le province autonome acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni e le province autonome comunicano alle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, ai Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali gli atti adottati in applicazione dei commi 1 e 2 e trasmettono, su richiesta degli stessi e senza oneri per lo Stato, le informazioni in loro possesso e quelle reperite ai sensi del presente comma.

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come

definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

5. Nelle aree di cui al comma 1, le regioni individuano le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo che determinano rischi idrogeologici, per i quali i soggetti proprietari possono accedere alle misure di incentivazione allo scopo di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, entro un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

Art. 2.

Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni e le province autonome costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere *a)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni e le province autonome possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le province autonome possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza. personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato, per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma.

3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale comandato di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti di ruolo già previsto dalla tabella organica di cui allo stesso decreto n. 106 del 1993. I posti vacanti sono coperti, secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo apposita riserva di posti non superiore al 50%, per il personale attualmente in servizio, compreso quello con contratto a tempo determinato, e nel rispetto di quanto previsto al comma 16 del medesimo articolo 39.

5. Il Ministro dell'ambiente. per lo svolgimento delle attività di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo di due anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti.

6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cento rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto,

previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province autonome ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.

Art. 3.

Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresì, sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992. n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già incorporati ed in servizio, possono essere, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 1999, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, per esigenze connesse alla realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. I soggetti stessi non ancora incorporati possono, altresì, ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1999, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato.

Art. 4.

Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive

1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza. La deliberazione è pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a tira-

tura nazionale, nonché a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, ed è approvata dalla regione o dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla ricezione; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.

2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si applicano le seguenti priorità:

a) attività produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;

b) altre attività produttive ubicate nelle aree a rischio;

c) nuovi insediamenti produttivi.

3. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, turistico-alberghiere e agrituristiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie attività in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subito da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacità produttiva, nonché per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse. Il terreno di risulta è acquisito al patrimonio indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restendo i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. Il commissario delegato, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalità per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalità si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti in conto interessi alle imprese che documentino di aver subito, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attività produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e società a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la regione Campania può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale.

5. A fronte di un fabbisogno studiato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania è autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.

Art. 5.

Altri interventi a favore delle attività produttive e del lavoro autonomo

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unità produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite:

a) le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive;

b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a)*, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

3. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-*septies*, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

Interventi a favore dei comuni

1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicità, ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

2. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari al 20 per cento dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta.

3. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di cui al comma 1 non si applicano, per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge.

4. Ai comuni di cui al comma 1 è comunicata la terza rata dei trasferimenti erariali relativi all'anno 1998, indipendentemente dalla presentazione della certificazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

Art. 7.

Tutela dei territori montani e attività agro-forestali

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono avviare nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con le aree di cui all'articolo 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici programmi di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento, i criteri generali per la predisposizione di specifici progetti agro-forestali, nonché le procedure per la presentazione e l'approvazione degli stessi sulla base di parametri tecnico-economici oggettivi.

2. La predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente ai giovani di età inferiore ai 40 anni, associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età.

3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: «Le economie» fino a: «delle azioni organiche in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104». Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettiva-produttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma 1.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la ripartizione tra le regioni e le province autonome è effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attività prevista dall'articolo 2, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

4. All'onere di cui ai commi 1, 2, e 3, pari complessivamente a lire 280.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 515.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella *B* allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle

preordinate per accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 3 giugno 1998, nonché per provvedimenti per i quali le commissioni competenti per materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole alla medesima data; quanto a lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base 4.2.1.1. e 7.2.1.1. «piani di disinquinamento» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, come rideterminata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, valutati complessivamente in lire 1.950 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonché per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998.

7. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo pari a lire 3 miliardi è destinato agli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico della regione Campania danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati dalle competenti sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e da ricomprendere nel piano di cui all'articolo 4, comma 2, e l'importo di lire 27 miliardi è assegnato al commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dalla medesima ordinanza.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille per l'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunqe spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0230

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 29 maggio 1998.

Ammissione a contributi per la costituzione di «Presidi di assistenza alle imprese ed al consumatore turista» relativi alla Misura 1.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei fondi strutturali 2081/1993 e 2082/1993;

Visto il Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, obiettivo 1 - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994 con decisione C (94) 1835;

Visto il Programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1)», approvato dalla Commissione europea in data 7 giugno 1995 con decisione C (95) n. 1146 e riprogrammato in data 15 dicembre 1997 con decisione C (97) n. 3716;

Vista in particolare la Misura 1 del sottoprogramma II «Presidi di assistenza alle imprese ed al consumatore turista» che prevede la costituzione nelle regioni dell'Obiettivo 1, di Centri di assistenza al consumatore turista e di orientamento alle imprese;

Visto il decreto del 6 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1997, n. 15, relativo all'ammissione a contributi per la costituzione di «Presidi di assistenza alle imprese e al consumatore turista» di cui alla Misura 1 del Sottoprogramma II del Programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1». Manifestazione d'interesse;

Visti i verbali e relativi allegati dei lavori della Commissione tecnica di valutazione;

Vista la proposta della graduatoria generale delle iniziative ammissibili a contributo;

Viste le note del 13 febbraio 1998, numeri 254, 256, 260, 262, 255, 258, 264, 257, 266, 267, 265, 259, 263, 261 e la nota del 26 gennaio 1998, n. 78, inviate ai candidati prescelti di seguito elencati:

Abruzzo - giunta regionale d'Abruzzo;

Calabria - provincia di Reggio Calabria;

Molise - provincia di Isernia;

Puglia - Unione regionale delle camere di commercio della Puglia;

Basilicata - azienda provinciale per il turismo della Basilicata;

Campania - regione Campania e azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Napoli;

Sardegna - provincia di Oristano - comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello;

Calabria - Confcommercio - unione regionale commercio e turismo della Calabria;

Sicilia - provincia di Palermo;

Sicilia - provincia di Catania;

Sicilia - azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Messina;

Molise - provincia di Campobasso;

Sardegna - provincia di Nuoro;

Puglia - provincia di Lecce;

Nazionale - associazione «Turismo per Tutti»;

Vista la progettazione esecutiva trasmessa dai seguenti candidati:

Abruzzo - giunta regionale d'Abruzzo;

Calabria - provincia di Reggio Calabria;

Molise - provincia di Isernia;

Puglia - Unione regionale delle camere di comercio della Puglia;

Campania - regione Campania e azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Napoli;

Sardegna - provincia di Oristano - comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello;

Calabria - Confcommercio - unione regionale commercio e turismo della Calabria;

Sicilia - provincia di Palermo;

Sicilia - provincia di Catania;

Sicilia - azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Messina;

Molise - provincia di Campobasso;

Sardegna - provincia di Nuoro;

Puglia - provincia di Lecce;

Nazionale - associazione «Turismo per Tutti»;

Considerata la regolarità delle procedure seguite nella fase istruttoria;

Considerata la disponibilità delle risorse finanziarie sia comunitarie che nazionali relative alla Misura 1 per l'intero periodo di programmazione 1995-1999 ammontanti a complessivi 8,00 MECU;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto occorre approvare, mediante decreto

ministeriale l'elenco dei progetti ammessi e l'ammontare del contributo concesso, tenuto conto delle previsione finanziarie di cui sopra;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 80/1998 che modifica il decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le domande di finanziamento relative ai progetti riportati nell'allegato *A* che forma parte integrante del presente decreto nei limiti dell'importo a fianco di ciascuno indicato.

Art. 2.

I contributi saranno erogati secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto 6 novembre 1996 di cui alle premesse, previa verifica delle disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di rotazione - IGFOR - Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 29 maggio 1998

Il capo Dipartimento: LANDI

ALLEGATO *A*

SOTTOPROGRAMMA II - MISURA I - PRESIDI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE ED AL CONSUMATORE TURISTA

Regione	Cod.	Ente proponente	Numero e localizzazione presidi	Finanziamento concesso (lire)
Abruzzo	14	Giunta regionale d'Abruzzo	4 presidi a Pescara, Teramo, L'Aquila e Chieti	2.000.000.000
Calabria	20	Provincia di Reggio Calabria	1 presidio e 1 sportello a Reggio Calabria, 3 sportelli a Gioia Tauro, Locri, Villa San Giovanni	980.000.000
Molise	6	Provincia di Isernia	1 presidio a Isernia e 2 poli periferici ad Agnone e Venafro	500.000.000
Puglia	8	Unione regionale delle camere di commercio della Puglia	1 presidio a Bari e 3 terminali periferici a Taranto, S. Giovanni Rotondo e Brindisi	500.000.000
Campania	3	Regione Campania e Az. auton. di cura, sogg. e tur. di Napoli	4 presidi a Napoli, Pompei, Caserta e Salerno	2.000.000.000
Sardegna	5	Prov. di Oristano - Com. Abbasanta, Ghilarza, Norbello	1 presidio a Losa - Stazione di servizio al km 125 della s.s. 131	500.000.000
Calabria	15	Confcommercio - Unione reg. commer. e turismo della Calabria	1 presidio e 2 sportelli a Cosenza, 5 sportelli Praia a Mare, Rossano, Cetraro, Camigliatello Silano e Castroviliari	500.000.000
Sicilia	8	Provincia di Palermo	1 presidio e 1 sportello a Palermo, 4 sportelli a Terrasini, Godrano, Aerop. Punta Raisi e Parco d. Madonie	970.000.000
Sicilia	9	Provincia di Catania	1 presidio a Catania e 4 sportelli a Adrano, Militello Val di Catania, Riposto e Castiglione di Sicilia	970.000.000
Sicilia	10	Azienda auton. provinc. per l'incremento turistico di Messina	1 presidio a Messina e 5 sportelli a Giardini Naxos, Milazzo, Patti, Brolo e Parco dei Nebrodi	970.000.000
Molise	5	Provincia di Campobasso	1 presidio a Termoli	500.000.000
Sardegna	15	Provincia di Nuoro	5 presidi a Oliena, Bosa, Baunei, Tonara e Isili	2.000.000.000
Puglia	1	Provincia di Lecce	1 presidio a Lecce	500.000.000
Interregionale	3	Associazione «Turismo per Tutti»	Tutte le regioni	1.300.000.000
			TOTALE . . .	14.190.000.000

98A4918

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziai;

Visto la nota con la quale l'ufficio I.V.A. di Palermo ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso nella giornata del 20 maggio 1998 per assemblea sindacale indetta dall'organizzazione CGIL-CISL e UIL e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Palermo nella giornata del 20 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 maggio 1998

Il direttore: IGNIZIO

98A4920

DECRETO 28 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziai;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il Direttore dell'ufficio del registro di Varese ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 14 maggio 1998, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacli CGIL-CISL e UIL;

Vista la relazione n. 77/1998 del 21 maggio 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 14 maggio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese in data 14 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 maggio 1998

Il direttore: CONAC

98A4921

DECRETO 11 giugno 1998.

Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e in particolare:

l'art. 13, che disciplina l'istituto del ravvedimento e richiede il pagamento della sanzione ridotta da eseguire entro i termini previsti per la regolarizzazione delle violazioni commesse;

l'art. 16, comma 3 e l'art. 17, comma 2, che consentono di definire le controversie relative alle sanzioni;

l'art. 24, relativo alla riscossione della sanzione, con il quale si stabilisce che per tale riscossione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce;

l'art. 25, comma 3, che consente di definire, quanto alla sanzione, i procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998 con il pagamento, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa;

l'art. 28, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione;

Visto quanto disposto dal decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, e dal decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997, concernente la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti;

Visto il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297, del 17 dicembre 1997, con il quale sono stati approvati i modelli da utilizzare per eseguire i versamenti previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

Viste le disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni relative ai tributi locali;

Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

1. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie a seguito di ravvedimento o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è eseguito mediante versamento diretto al concessionario della riscossione o alla banca, utilizzando il modello F23 o il bollettino di conto corrente postale mod. F32, approvati con il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, ed i seguenti codici-tributo:

670T sanzione pecuniaria IVA;

671T sanzione pecuniaria imposta di registro;

672T sanzione pecuniaria imposte sulle successioni e donazioni;

673T sanzione pecuniaria imposta sull'incremento di valore degli immobili;

674T sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali;

675T sanzione pecuniaria imposta di bollo;

676T sanzione pecuniaria imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi;

677T sanzione pecuniaria imposta sugli spettacoli;

678T sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative;

679T sanzione pecuniaria tasse sul possesso di autoveicoli;

680T sanzione pecuniaria abbonamenti alle radioaudizioni;

681T sanzione pecuniaria tributo in materia di abbonamento alla televisione;

682T sanzioni pecuniarie per altri tributi indiretti;

683T sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

684T sanzione pecuniaria IRPEF;

685T sanzione pecuniaria ILOR;

686T sanzione pecuniaria IRPEG;

687T sanzione pecuniaria imposta sostitutiva (dirette e indirette);

688T sanzione pecuniaria imposta sul patrimonio netto delle imprese;

689T sanzione pecuniaria altre imposte dirette;

690T sanzione pecuniaria contributo straordinario per l'Europa;

691T sanzione pecuniaria contributo per prestazione del servizio sanitario nazionale;

692T sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;

693T sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF;

694T sanzione pecuniaria IRAP.

2. Nelle ipotesi di definizione agevolata delle sanzioni, negli appositi spazi dei modelli di versamento sono riportati gli estremi dell'atto o del provvedimento notificato e il codice dell'ufficio che lo ha emanato. Il campo contenzioso deve essere compilato utilizzando la codifica indicata nella tabella *B* dei modelli di versamento qualora la definizione di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 472, avvenga con riferimento all'ammontare risultante dall'ultima sentenza.

3. In caso di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sui modelli di versamento va indicato il codice dell'ufficio competente a rilevare la violazione e, nello spazio relativo agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione; se la stessa si riferisce al periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, nell'apposito spazio va indicato

il primo dei due anni, nella forma AAAA. Il pagamento del tributo, quando dovuto, e dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno è eseguito utilizzando la specifica modulistica prevista per il versamento diretto del tributo stesso. La somma a titolo di interessi è versata cumulativamente al tributo.

4. Il codice della regione cui devono affluire le sanzioni relative al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, all'addizionale regionale all'IRPEF, e all'IRAP, mancando nei citati modelli F23 e F32 un'apposita casella, è riportato sui modelli stessi, utilizzando lo spazio contrassegnato dalla voce «descrizione». Si riporta, di seguito, l'elenco dei codici che contraddistinguono le diverse regioni e le province autonome:

01 Abruzzo, 02 Basilicata, 03 Bolzano, 04 Calabria, 05 Campania, 06 Emilia-Romagna, 07 Friuli-Venezia Giulia, 08 Lazio, 09 Liguria, 10 Lombardia, 11 Marche, 12 Molise, 13 Piemonte, 14 Puglia, 15 Sardegna, 16 Sicilia, 17 Toscana, 18 Trento, 19 Umbria, 29 Valle d'Aosta, 21 Veneto.

Art. 2.

1. Per quanto concerne il pagamento delle sanzioni previste nelle ipotesi di ravvedimento dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997, e comunque nei casi in cui è possibile un pagamento prima dell'irrogazione delle sanzioni stesse, rimangono ferme le competenze dell'ACI, della SIAE, dell'ufficio del registro - tasse sulle concessioni governative e dell'URAR di Torino per la riscossione, rispettivamente, delle tasse automobilistiche, dell'imposta sugli spettacoli e tributi connessi, delle tasse di concessione governativa, dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione e tributi e diritti connessi e delle sanzioni pecuniarie concernenti i predetti tributi. La riscossione è eseguita secondo le stesse modalità previste per i singoli tributi cui le sanzioni si riferiscono.

Art. 3.

1. La causale da indicare sui modelli di versamento per tutti i pagamenti indicati all'art. 1 è «SZ - Sanzioni pecuniarie in materia di imposte dirette ed indirette». In materia di imposte indirette, qualora la sanzione è pagata contestualmente al tributo, la causale da utilizzare è quella relativa al tributo per il quale è dovuta la sanzione stessa.

Art. 4.

1. Le somme riscosse con i codici-tributo di cui all'art. 1 sono riversate, al netto delle commissioni spettanti, dal concessionario della riscossione ai seguenti capi, capitoli ed articoli del bilancio dello Stato, o della regione siciliana, se spettanti e, per quanto riguarda i codici-tributo 691T, 693T e 694T alle apposite contabilità speciali:

Codice-tributo	Capo	Capitolo	Articolo
670T	VIII	1244	—
671T	VIII	1245	—
672T	VIII	1245	—
673T	VIII	1245	—
674T	VIII	1245	—
675T	VIII	1245	—
676T	VIII	1245	—
677T	VIII	1245	—
678T	VIII	1245	—
679T	VIII	1245	—
680T	VIII	1245	—
681T	VIII	1245	—
682T	VIII	1245	—
683T	VIII	1400	—
684T	VI	1023	8
685T	VI	1025	9
686T	VI	1024	6
687T	VI	1053	—
688T	VI	1040	1
689T	VI	1023	8
690T	VI	1051	3
691T	—	contabilità speciale	—
692T	VI	1023	8
693T	—	contabilità speciale	—
694T	—	contabilità speciale	—

Art. 5.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie a seguito di ravvedimento operoso o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, afferenti i tributi dei comuni e delle province, con esclusione dell'INVIM, è eseguito secondo le stesse modalità ed utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui si riferisce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A4947

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 aprile 1998.

Organizzazione degli uffici veterinari periferici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 533, recante norme sull'organizzazione degli uffici veterinari periferici;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità;

Vista la decisione della Commissione CE del 22 luglio 1997, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai Paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che debbono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la decisione 96/742/CE;

Vista la nota 600.1.3/UVC.1/7207 del 10 ottobre 1997 con la quale il direttore generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria propone la chiusura degli uffici veterinari di Susa e Ventimiglia che non svolgono più attività di controllo veterinario sulle importazioni di animali e di prodotti di origine animale;

Atteso che nell'ambito territoriale di Campo di Trens non vengono più svolti compiti di posto di ispezione frontaliero;

Atteso che — sulla base delle indicazioni degli ispettori CE, vantaggiose anche sotto il profilo economico, per il venir meno della attività di missione — viene inoltre proposta l'istituzione di un posto di ispezione frontaliero (P.I.F.) a Cagliari e l'autonomia del P.I.F. di Salerno, ora dipendente dall'ufficio veterinario di Napoli;

Ritenuto di conformarsi alle proposte del direttore generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici veterinari periferici sono organizzati secondo la tabella allegata costituente parte integrante del presente atto.

Art. 2.

1. Con successivo provvedimento saranno determinate le piante organiche degli uffici — che avranno carattere di flessibilità in relazione a variazioni dei carichi di lavoro o a mutate esigenze di controllo — ferma restando la dotazione organica globale del Ministero.

2. Nelle more si provvederà ad assegnare personale in possesso delle professionalità necessarie ad assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

UFFICI VETERINARI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

N.	Regione sede dell'ufficio	Ufficio veterinario periferico	Attività	Uffici dipendenti o punti visita	Ambito territoriale
1	Piemonte	Torino	UVAC		Piemonte
			PIF	Caselle	aeroporto
2	Piemonte	Domodossola-Iselle	PIF		Stazione ferroviaria
3	Valle d'Aosta	Pollein	UVAC		Valle d'Aosta
			PIF (1)		Confine stradale
			PIF	G.S. Bernardo	Confine stradale
4	Lombardia	Milano	UVAC		Lombardia
5	Lombardia	Chiasso	PIF		Stazione ferroviaria
			PIF	Pontechiasso	Confine stradale
			PIF	Campocolongo	Stazione ferroviaria
				Passo del Foscagno	Confine stradale
				Ponte del Gallo	Confine stradale
6	Lombardia	Linate	PIF		Aeroporto
7	Lombardia	Malpensa	PIF		Aeroporto
8	Trentino-Alto Adige	Campo di Trens	UVAC		Trentino-Alto Adige
9	Veneto	Verona	UVAC		Veneto
			PIF	Villafranca	Aeroporto
10	Veneto	Venezia	PIF		Porto
			PIF	Tessera	Aeroporto
11	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	UVAC		Friuli-Venezia Giulia
			PIF	Gorizia/S. Andrea	Confine stradale
			PIF	Ronchi dei Legionari	Aeroporto

N.	Regione sede dell'ufficio	Ufficio veterinario periferico	Attività	Uffici dipendenti o punti visita	Ambito territoriale
12	Friuli-Venezia Giulia	Prosecco	PIF (2)		Confine stradale
			PIF		Stazione ferroviaria
			PIF	Fernetti	Confine stradale
13	Friuli-Venezia Giulia	Trieste	PIF		Porto
			PIF	Rabuiese	Confine stradale
14	Liguria	Genova	UVAC		Liguria
			PIF		Porto
			PIF	C. Colombo	Aeroporto
15	Liguria	La Spezia	PIF		Porto
16	Emilia-Romagna	Bologna	UVAC		Emilia-Romagna
			PIF	B. Panigale	Aeroporto
			PIF	Ravenna	Porto
17	Toscana	Livorno	UVAC		Toscana
			PIF		Porto
			PIF	Pisa	Aeroporto
18	Marche	Ancona	UVAC		Marche ed Umbria
			PIF		Aeroporto
			PIF		Porto
19	Abruzzo	Pescara	UVAC		Abruzzo e Molise
20	Lazio	Fiumicino	UVAC		Lazio
			PIF	L. da Vinci	Aeroporto
			PIF	Gaeta	Porto
21	Campania	Napoli	UVAC		Campania e Basilicata
			PIF		Porto
			PIF	Capodichino	Aeroporto
22	Campania	Salerno	PIF		Porto
23	Calabria	Reggio Calabria	UVAC		Porto
			PIF	R. Calabria	Porto
			PIF	R. Calabria	Aeroporto
24	Puglia	Bari	UVAC		Puglia
			PIF		Porto
25	Puglia	Taranto	PIF		Porto
26	Sicilia	Catania	UVAC		Sicilia
			PIF		Porto
			PIF	Fontanarossa	Aeroporto
27	Sicilia	Palermo	PIF		Porto
			PIF	Punta Raisi	Aeroporto
			PIF	Trapani	Porto
28	Sardegna	Sassari	UVAC		Sardegna
			PIF	Olbia	Porto
29	Sardegna	Cagliari	PIF		Porto

NOTE:

P.I.F.: Porto di ispezione frontaliero previsto dal decreto legislativo n. 28/1993.

U.V.A.C.: Ufficio veterinario per gli adempimenti CE previsto dal decreto legislativo n. 28/1993.

(1) Il PIF di Pollein provvede all'accertamento delle pratiche controllate parzialmente al G. S. Bernardo.

(2) Il PIF di Prosecco provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente dal PIF di Ferretti.

98A4919

DECRETO 27 maggio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Herpes Gel» e «Ketalar».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa amministrazione ha rilasciato le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali oggetto del presente decreto;

Visto il verbale della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 9 luglio 1997 ha espresso parere di revoca delle specialità medicinali conteneti benzetonio cloruro, «... tenuto conto della decisione della Comunità europea di escludere l'uso del benzetonio cloruro dai cosmetici, avendo esso dato luogo a manifestazioni teratogene (malformazione delle vertebre nei ratti) ...»;

Viste le note datate 2 marzo 1998 con le quali questa amministrazione ha notificato alle ditte interessate l'avvio della procedura di revoca per le specialità medicinali contenenti benzetonio cloruro, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 178/1991;

Viste le controdeduzioni presentate dalle ditte Master Pharma e Parke Davis, rispettivamente titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Herpes gel» e «Ketalar», contenenti il benzetonio cloruro come eccipiente;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 17 aprile 1998 si è espresso per la sospensione delle specialità medicinali KETALAR della ditta Parke Davis ed HERPES GEL della ditta Master Pharma in tutte le confezioni autorizzate, «... finché le ditte produttrici non abbiano provveduto alla sostituzione o alla eliminazione del benzetonio cloruro»;

Ritenuto di dover procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti benzetonio cloruro indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È sospesa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 178/1991, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e finché le ditte non abbiano provveduto alla sostituzione o alla eliminazione del benzetonio cloruro, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

HERPES GEL in tutte le confezioni autorizzate - ditta MASTER PHARMA;

KETALAR in tutte le confezioni autorizzate - ditta PARKE DAVIS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 27 maggio 1998

Il direttore del Dipartimento: MARTINI

98A4948

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

1) società cooperativa «A.Z.E.TA. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccapiemonte, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 28 novembre 1986, repertorio n. 17698, registro società n. 59/87, tribunale di Salerno - BUSC n. 4383/224264;

2) società cooperativa «H 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 1° dicembre 1990, repertorio n. 27884 - registro società n. 223/91, tribunale di Salerno - BUSC n. 5204/251221;

3) società cooperativa «Il lavoro è servizio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salvitelle, costituita per rogito notar Guglielmo

Barela in data 25 maggio 1982 - repertorio n. 29718, registro società n. 425, tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 3369/194713;

4) società cooperativa «Rurale amici di Roccadaspide - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 4 dicembre 1984 - repertorio n. 2357, registro società n. 246/85, tribunale di Salerno - BUSC n. 3833/208734;

5) società cooperativa «Servizi nuova Paestum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 8 dicembre 1987 - repertorio n. 13822, registro società n. 439/88, tribunale di Salerno - BUSC n. 4632/232715;

6) società cooperativa «Valle Salice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Rufo, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 16 gennaio 1986, repertorio n. 10084, registro società n. 1109, tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 4165/218657.

Salerno, 11 maggio 1998

Il direttore: GAROFALO

98A4934

DECRETO 18 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.PR.A.L. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 marzo 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.PR.A.L. a r.l.», con sede in Bari, dalle quali si rileva che la società stessa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro CO.PR.A.L. - Società cooperativa a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Michele Buquicchio in data 9 giugno 1987, repertorio n. 15262, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giuseppe Testa, residente in Torremaggiore (Foggia) alla via Milazzo n. 147, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4950

DECRETO 22 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Le Quattro Stelle a r.l.», già La Gabriella - Società cooperativa a r.l., in San Giorgio Albanese, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 febbraio 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Le Quattro Stelle a r.l.», già La Gabriella - Società cooperativa a r.l., con sede nel comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) contrada Pantanello n. 1 dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Le Quattro Stelle a r.l.», già La Gabriella - Società cooperativa a r.l., con sede nel comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) contrada Pantanello n. 1, costituita per rogito notaio dott. Antonio Borromeo di Cosenza in data 6 novembre 1990, repertorio n. 27141, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuseppe Giacomantonio - residente in Cosenza, via Panebianco, n. 311, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4949

DECRETO 28 maggio 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 7 agosto 1970 e 15 maggio 1971 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Genova;

Considerato che la locale Commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettato coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies*, della legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle Commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della Commissione centrale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Genova, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 25 novembre 1997 della Commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1998

Il Ministro: TREU

TABELLA

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI GENOVA.

COLTURE	Giornate × ettaro
Colture ordinarie e boschive:	
Seminativo semplice	6
Seminativo arborato	10
Seminativo irriguo	20
Seminativo arborato irriguo	25
Prato naturale	6
Pascolo	2
Castagneto da frutto	16
Bosco	3
Colture specializzate:	
Ortaggi di pieno campo	80
Orto irriguo	100
Orto frutteto	150
Frutteto	80
Vigneto	110
Oliveto	60
Oliveto-vigneto	70
Colture altamente specializzate:	
Garofani	1.500
Rose	600
Asparagus	600
Fiori da masseria, incluse margherite e bulbose	400
Calle, mimose e ginestre	200
Palmeto da foglie reciso	150
Lavandeto	30
Colture in serra:	
Garofano	1.800
Rose	900
Sterlizie	500
Ortaggi	700

ALLEVAMENTI	Giornate × capo
Bovini	9
Suini	4
Ovini	1

98A4916

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 maggio 1998.

Approvazione delle gradutatorie di merito per l'anno 1998 relative all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DIRETTORE DELLA TERZA DIREZIONE CENTRALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994;

Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1991, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei traporti di merci nazionali ed internazionali;

Viste le risoluzioni C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991 e Annency del 27 maggio 1994 nonché le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.;

Considerato che il contingente di autorizzazioni C.E.M.T. attribuito all'Italia ammonta a sessantasette unità;

Considerato che sessantasei di tali autorizzazioni sono state regolarmente rinnovate, per l'anno 1998, ad imprese che ne erano già titolari nell'anno 1997, resta da attribuire per graduatoria una sola autorizzazione, revocata per utilizzazione insufficiente. Tale autorizzazione non è valida per l'Austria;

Esaminate le centotrentasei domande di graduatoria presentate;

Considerato che le autorizzazioni C.E.M.T. disponibili devono essere ripartite, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1998, n. 82, in ragione del 50% tra le graduatorie previste alle lettere *A)* e *B)*, e che anche le eventuali autorizzazioni che si dovessero rendere disponibili nel corso dell'anno saranno ripartite con lo stesso criterio, tenendo conto che nel caso di disponibilità di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria *B)*;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi n. 1 e 3, allegati al presente decreto, relative all'anno 1998, per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali nonché alle imprese che ne sono già titolari.

All'impresa collocata nella prima posizione utile della graduatoria B), viene attribuita l'autorizzazione C.E.M.T. disponibile per il 1998.

Art. 2.

In sede di assegnazione il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento definitivo dei requisiti dichiarati dall'impresa, anche in ordine alla disponibilità dei veicoli, nonché delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 3 febbraio 1998, n. 82.

Art. 3.

Le imprese escluse dalle graduatorie, per mancanza di requisiti prescritti o per domanda non tempestiva, figurano negli elenchi allegati *sub* n. 2 e 4, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.

Art. 4.

Le autorizzazioni che dovessero eventualmente risultate disponibili nel corso del corrente anno, saranno ripartite nelle due graduatorie, seguendone l'ordine, secondo i criteri previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

Roma, 29 maggio 1998

Il dirigente generale: DENTE

Elenco n. 1

GRADUATORIA 1998 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA *A)* DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1998 CHE, NON ESSENDO GIÀ IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI, ASPIRANO A CONSEGUIRE AUTORIZZAZIONI C.E.M.T. (DITTE NUOVE).

Posizione nome impresa	Sede	Punteggio
1) Centrans S.r.l.	Bianconese di Fontevivo (Parma)	47,6
2) Fagioli S.p.a.	S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	40,7
3) Vannini S.p.a.	Sansepolcro (Arezzo)	40,7
4) Riboni S.r.l.	Meina (Novara)	39,9
5) Marani trasporti S.p.a.	Cesena (Forlì)	36,6
6) Astor S.r.l.	Tortona (Alessandria)	34,6
7) B.F.C. autotrasporti S.p.a.	Onara di Tombolo (Padova)	31,0
8) Regoli trasporti S.r.l.	Ascoli Piceno	30,0
9) Re.Ma di Matteucci Manuelita e C. S.n.c.	Ascoli Piceno	28,7
10) Mattia Winkler S.r.l.	Gorizia	28,6
11) Masotti S.r.l.	Tavagnacco (Udine)	28,1
12) D'Eustachio S.r.l.	Roseto degli Abruzzi (Teramo)	25,5
13) Bracchi S.p.a.	Cassano d'Adda (Milano)	25,0
14) Samogin Valter	Colfosco di Susegana (Treviso)	22,9
15) Ruffo Giorgio S.r.l.	Colognola ai Colli (Verona)	22,7
16) Con.A.L S.c.r.l.	Lugo (Ravenna)	22,1
17) Pasetto Renato	Soave (Verona)	22,0
18) Dalla Valle Lino e Giovanni S.n.c.	Russi (Ravenna)	22,0
19) Cappio Baccanetto Claudio e C. S.n.c.	S. Giusto C.se (Torino)	22,0
20) Piana Giovanni	Nizza Monferrato (Asti)	21,0
21) Gianesini Erminio S.r.l.	Gorizia	19,0
22) Pecile S.p.a.	Fagagna (Udine)	18,8
23) Aut.ti Rutilli Adolfo e C. S.n.c.	Marcaria (Mantova)	18,6
24) S.T.E.N. S.a.s. di Lucietto Giovanni e C.	Galliera Veneta (Padova)	18,0
25) Sieve Leonida S.r.l.	S. Martino di Lupari (Padova)	17,6
26) Corsi S.n.c.	Colognola ai Colli (Verona)	16,6
27) Luca Trasporti S.a.s.	Trieste	16,0
28) Corsi Francesco	Colognala ai Colli (Verona)	15,0
29) S.A.D.I. di Sandrini Vittorio Angelo e C. S.n.c.	Ponte di Legno (Brescia)	15,0
30) Eurocar S.r.l.	Trieste	14,9
31) Comuzzi e Sbaiz trasp. S.r.l.	Rivignano (Udine)	14,6
32) Angelo Burello aut.ti	Feletto Umberto (Udine)	13,9
33) Aut.ti Bertollo Gilberto	Crespano del Grappa (Treviso)	13,1
34) Burbello F.lli S.n.c.	Onara di Tombolo (Padova)	13,0
35) Cerquetti Pino	Civitanova Marche (Macerata)	13,0
36) Aut.ti F.lli Padovan S.n.c.	San Fior (Treviso)	13,0
37) Antonini e Faraoni S.n.c.	Roma	12,9
38) Tirag S.r.l.	Egna (Bolzano)	12,7
39) Burello trasporti S.r.l.	Tavagnacco (Udine)	12,6
40) Pellegrini trasporti S.r.l.	Villafranca di Verona (Verona)	12,5
41) Martini Mario	Cologno Monzese (Milano)	12,0
42) Ermido Masotti aut.ti	Tavagnacco (Udine)	12,0
43) Frigo Luciano	Portogruaro (Venezia)	12,0
44) Samogin Pietro Ugo	Susegana (Treviso)	12,0
45) Aut.ti Cunja Riccardo eredi S.n.c.	Trieste	12,0
46) Fraioli Luigi	Colfelice (Frosinone)	11,9
47) Gia.Tra. Gianesini tr.ti S.r.l.	Gorizia	11,8
48) F.lli G. e P. Baggio S.n.c.	Castello di Godego (Treviso)	11,0
49) Avon Pietro aut.ti	Tramonti di Sotto (Pordenone)	11,0
50) C.A.L. S.a.s. di Bertollo A. e C.	S. Martino di Lupari (Padova)	11,0
51) Ramon Italo aut.ti	Eraclea (Venezia)	10,0
52) Eurochimica Trasporti di Serraiotto Aldo	Fellette di Romano (Vicenza)	10,0
53) Pintarelli Marco aut.ti	Pergine Valsugana (Trento)	9,9
54) Soc. Aut. Vitali di Vitali Rosario e C. S.n.c.	Calvisano (Brescia)	9,8
55) Gruarin Simone	Cordovado (Pordenone)	8,9
56) Eredi Aut.ti Baldassar A. di Vezio Baldassar e C. S.n.c.	Cappella Maggiore (Treviso)	8,9
57) Adriaest S.r.l.	Gorizia	8,6
58) Eredi Ramon S.a.s. di Ramon Italo e C.	Trieste	8,4
59) Cunja R. eredi S.r.l.	Monrupino (Trieste)	8,2
60) Marcato Ivano aut.ti	Cittadella (Padova)	8,0
61) Pegorin Giuseppe	S. Martino di Lupari (Padova)	7,9
62) Aut.ti Baldassar S.n.c. di Carlo Baldassar e C.	Cappella Maggiore (Treviso)	7,9
63) Sabe S.n.c. di Racca G. e C.	Duino-Aurisina (Trieste)	7,6
64) Aut.ti Dalla Rizza di Dalla Rizza Guerrino e C. S.n.c.	Loria (Treviso)	7,6
65) Rubessa Guerrino	Pordenone	7,0
66) Guidolin Antonio	Tombolo (Padova)	7,0
67) Crosina Giovanni S.n.c. di Crosina Luigino e Fabio e C.	Tiarno di Sotto (Trento)	6,3
68) Aut.ti Nardi Claudio e C. S.n.c.	Treviso	6,3
69) Aut.ti e spediz. int.li Simcic Adriano e C. S.n.c.	Gorizia	5,6
70) Reinthaler S.r.l.	Mules/Campo di Trens (Bolzano)	3,4

Elenco n. 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 1 (DITTE NUOVE):

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA C.E.M.T. - (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2, LETTERA *A)*, DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988, N. 82:

Nome impresa	Sede
1) Adami aut.ti S.r.l.	Arbizzano di Negrar (Verona)
2) Agocap S.r.l.	Mezzocorona (Trento)
3) Guido Bernardini S.r.l.	Terni
4) Coan & C. S.p.a.	Vittorio Veneto (Treviso)
5) Cotras trasp. e sped. S.r.l.	Piacenza
6) Aut.ti Delli Navelli Nicola Eraldo e C. S.n.c.	Scafa (Pescara)
7) Di Ilio Camillo	Pescara
8) E.L.C.A. trasporti S.r.l.	Cairate (Varese)
9) Eurotrama-Europa trasporti Marini e C. S.n.c.	Arco (Trento)
10) Fait trasporti S.r.l.	Rovereto (Trento)
11) Aut.ti Gunther S.n.c. di Gunther Helmut	Varna (Bolzano)
12) Italsped S.r.l.	Udine
13) I.T.S. di Pavanelli Fabio e C. S.n.c.	Trento
14) Karlsson trasporti int.li S.r.l.	Lavis (Trento)
15) Aut.ti Liverani Riccardo S.r.l.	Faenza (Ravenna)
16) Logistica 3 S.r.l.	Lavis (Trento)
17) MA.DO autotrasporti S.n.c.	Montesilvano (Pescara)
18) Aut.ti Pedot S.r.l.	Lavis (Trento)
19) Aut.ti Ragusa Maurizio	Gorizia
20) Aut.ti Ramero di Ramero Mario, Michele e C. S.n.c.	Boves (Cuneo)
21) Rosa Trans di Rosa Silvano e C. S.a.s.	Molina di Ledro (Trento)
22) Sansone Carmine e C. S.a.s. di Sansone Donato	Trebisacce (Cosenza)
23) S.p.a. trasporti 2 S.r.l.	Anagni (Frosinone)
24) Soc. ST 1 Tir S.r.l.	Trento
25) Traininord S.n.c. di Giovanni Coan e C.	Vittorio Veneto (Treviso)
26) Trans-Conal S.r.l.	Lugo (Ravenna)
27) Trocchi trasp. e spediz. S.r.l.	Cento (Ferrara)

B) PER MANCANZA DI VEICOLO IDONEO DISPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 2, LETTERA *A)*, DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988, N. 82:

Nome impresa	Sede
1) Brugioni S.r.l.	Fiumalbo (Modena)
2) Brugioni Tir S.r.k.	Fiumalbo (Modena)
3) Three Continents Express Road Service S.a.s.	Trieste

C) PER AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI GRADUATORIA OLTRE IL TERMINE DEL 30 SETTEMBRE 1997 PREVISTO ALL'ART. 7 DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988, N. 82:

Nome impresa	Sede
1) Baldo traspordi S.p.a.	Nomi (Trento)
2) Catone S.p.a.	Pastorano (Caserta)
3) Frisinghelli S.r.l.	Villa Lagarina (Trento)
4) Mahlknecht H. S.r.l.	Bolzano
5) Trasvetro S.p.a.	Capena (Roma)

Elenco n. 3

GRADUATORIA 1998 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA *B)* DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE, GIÀ IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI C.E.M.T., ASPIRANO A CONSEGUIRNE ULTERIORI (DITTE VECCHIE):

Posizione nome impresa	Sede	Punteggio
1) Bertani trasporti S.p.a.	Castiglione delle Stiviere (Mantova)	299,0
2) Arcese trasporti S.p.a.	Arco (Trento)	270,0
3) Aut.ti Piagliaceli S.p.a.	Veroli (Frosinone)	193,9
4) Fercam Trasporti	Bolzano	164,0
5) Auta Marocchi S.p.a.	Trieste	106,7
6) Martinelli trasporti S.r.l.	Marani di Ala (Trento)	99,7
7) Aut.ti Lannuti S.r.l.	Cuneo	88,0
8) F.lli Galassini S.r.l.	Vignola (Modena)	76,0
9) F.lli Germanetti S.p.a.	Bra (Cuneo)	74,0
10) S.A.E. Servizi autotrasporti Europei S.p.a.	Trento	69,0
11) Trasp. Int.li Transmec S.p.a.	Campogalliano(Modena)	60,0
12) Soc. coop. Paratori Genova a r.l R.L.C.	Genova	59,0
13) D. & G. Spedizioni S.r.l.	Maron di Brugnera (Pordenone)	55,5
14) Autoservizi Bizzarro S.p.a.	Paupisi (Benevento)	52,0
15) TF Trasporti europei S.r.l.	Colognola ai Colli (Verona)	45,7
16) Aliani Autotrasporti S.p.a.	Fidenza (Parma)	40,0
17) Gruber Giuseppe S.p.a.	Egna (Bolzano)	35,9
18) Bernardini S.r.l.	Terni	34,4
19) Star trasp. int.li S.p.a.	Rozzano (Milano)	32,0
20) F.lli Canil S.p.a.	Bessica di Loria (Treviso)	31,6
21) Svat S.r.l.	Tombolo (Padova)	31,0
22) Alpetrans S.r.l.	Marostica (Vicenza)	26,5
23) Forti aut.ti S.r.l.	Gardolo (Trento)	25,7
24) G.A.P. Gestione aut.ti Pesanti S.pa.	Torino	18,0
25) Avogaro Renzo S.a.s. di Andreis Graziella e C.	Colognola ai Colli (Verona)	15,8
26) Germani S.p.a.	S. Zeno Naviglio (Brescia)	14,8
27) PE.TRA S.n.c. di Pellegrini e C.	Nembro (Bergamo)	14,5
28) Aukenthaler Christine	Vipiteno (Bolzano)	13,1
29) Transalpi di Bontempi Mario e C.	Cimadolmo (Treviso)	12,5

Elenco n. 4

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 3 (DITTE VECCHIE):

A) PER MANCANZA DI VEICOLO IDONEO DISPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 4, LETTERA *A)*, DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988, N. 82:

Nome impresa	Sede
1) Cecconi trasporti e spediz. nazion. ed internaz. S.r.l.	Arezzo

B) PER AVER UTILIZZATO IN MANIERA INSUFFICIENTE L'AUTORIZZAZIONE CEMT 1997, AI SENSI DELL'ART. 4, LETTERA *B)*, DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988, N. 82:

Nome impresa	Sede
1) Cigala internazionale S.r.l.	Brescia

98A4917

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 giugno 1998.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni della Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano. (Provvedimento n. 883).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, con il quale la Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, via Spalato n. 11/2, risulta autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni e la riassicurazione nei rami infortuni, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali (limitatamente ai battelli da pesca), incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni (con esclusione dei rischi già compresi nei rami cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio), r.c. autoveicoli terrestri (con esclusione della responsabilità civile del vettore), r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose), r.c. generale, credito (limitatamente al credito ipotecario navale per i battelli da pesca), perdite pecuniarie di vario genere (con esclusione dei rischi già compresi nei rami corpi di veicoli terrestri, pioggia, rischi di impiego), e le assicurazioni nei rami corpi di veicoli terrestri, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi già compresi nei rami cristalli e furti) credito (limitatamente alla vendita a rate), cauzione (limitatamente alle assicurazioni di fedeltà e a quelle per partecipazioni a gare e contratti di appalto), perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi già compresi nel ramo corpi di veicoli terrestri);

Visti i decreti ministeriali in data 2 settembre 1985 e 19 aprile 1994, con i quali la Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita assicurativa e riassicurativa nei rami malattia, altri danni ai beni (limitatamente ai rischi C.A.R., leasing elettronica, guasti macchine e rischi di montaggio), tutela giudiziaria, cauzione (limitatamente agli affari italiani) e assistenza;

Viste le comunicazioni della società, e da ultimo la lettera in data 12 maggio 1998, con la quale la stessa ha rinunciato espressamente all'esercizio di alcuni rami assicurativi, in conformità con le deliberazioni assunte all'unanimità dal consiglio di amministrazione e, da ultimo, in sede di adunanza consiliare tenutasi in data 20 aprile 1998;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175, la Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. autoveicoli terrestri, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, credito (limitatamente al credito ipotecario navale per i battelli da pesca) nonché all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami corpi di veicoli terrestri e perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi già compresi nel ramo corpi di veicoli terrestri) e dell'attività riassicurativa nei rami cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria e assistenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A4922

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del diploma universitario in informatori medico-scientifici approvata dal senato accademico con la deliberazione n. 184 del 4 febbraio 1997;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la circolare ministeriale del 5 agosto 1997, con la quale, in attesa dell'emanazione di una disciplina transitoria da valere per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi della stessa, si autorizzano gli atenei a modificare i propri statuti;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

2. È istituito il diploma universitario in informatori medico-scientifici, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

3. È contestualmente emanato lo statuto del diploma in informatori medico-scientifici. Il predetto statuto è riportato in allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto, in vigore dall'anno accademico 1998/99, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 4 maggio 1998

Il rettore: MODICA

STATUTO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO
PER «INFORMATORI MEDICO-SCIENTIFICI»

Art. 1.

Il diploma universitario per «Informatori medico-scientifici» ha durata triennale.

Il corso si propone l'obiettivo di fornire agli studenti una preparazione culturale adeguata a svolgere l'attività di operatori sanitari per l'informazione medica-scientifica sui presidi di elevata tecnologia e notevole significato assistenziale, quali pacemakers e defibrillatori, dispositivi per la circolazione extracorporea, dialisi ed emofiltrazione, protesi valvolari cardiache, protesi ortopediche, strumentazioni complesse per anestesia e rianimazione, endoscopia, dispositivi per angioplastica, etc. Allo stesso tempo, gli studenti riceveranno una preparazione adeguata sui reattivi per la diagnostica medica, sierologica e radiologica, quali antisieri specifici per proteine e plasmo-proteine umane, autoanticorpi monoclonali e policlonali marcatori tumorali, sieri per la diagnostica batteriologica e virologica, reagenti per immunoistochimica, sonde per diagnosi cliniche basate sulla biologia molecolare, etc. Inoltre gli studenti verranno preparati per l'informazione medica sulle terapie più avanzate, comprese le terapie farmacologiche, quelle biotecnologiche e le terapie geniche. Infine, sarà impartita un'informazione approfondita sulla nutrizione clinica enterale e parenterale e una conoscenza specifica per la partecipazione alle indagini farmacologiche e cliniche di farmacoepidemiologia e di farmacovigilanza.

Al compimento del ciclo di studi, viene conferito il titolo di diploma di «Informatore medico-scientifico».

Art. 2.

Accesso al diploma

L'iscrizione al corso è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti al corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma in «Informatore medico-scientifico» è dichiarato affine al corso di laurea in medicina e chirurgia.

Nei trasferimenti tra corsi di diploma universitario e tra corsi di laurea e di diploma universitario, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma universitario o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con

esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione. Inoltre, la facoltà indica l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo.

Tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si richiede l'iscrizione o il trasferimento sono riconosciuti validi per il trasferimento o l'iscrizione. Nei passaggi tra corsi non affini si tiene conto degli insegnamenti che nella sede vengono riconosciuti nei passaggi tra i corsi di laurea.

Gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti al precedente comma, sia possibile sostenere un esame integrativo, secondo giudizio della facoltà, sono riconosciuti validi per il trasferimento o l'iscrizione.

Nei trasferimenti dal corso di diploma universitario a un corso di laurea affine, il numero degli insegnamenti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione, varia da un minimo di cinque a un massimo di sette annualità considerando due insegnamenti semestrali equivalenti ad un insegnamento annuale.

Art. 4.

Articolazione del corso di studi

Il corso ha la durata di tre anni.

L'attività didattica comprende lezioni ed esercitazioni teorico-pratiche.

Il corso è articolato in 15 insegnamenti annuali e 7 insegnamenti semestrali.

Gli insegnamenti annuali sono scelti in modo da fornire agli studenti i principi scientifico-disciplinari ed i contenuti basilari relativi al corso, e in vista della propedeuticità di tali principi nell'apprendimento e nell'approfondimento dei temi relativi agli altri insegnamenti del corso.

Gli insegnamenti semestrali vertono su discipline «caratterizzanti» il corso di diploma e sono ripartiti secondo i rapporti specificati nella tabella riportata nel successivo art. 5.

Gli insegnamenti possono essere strutturati sia come corsi monodisciplinari, sia come corsi integrati. L'accertamento del profitto degli studenti viene effettuato con un unico esame, anche relativamente agli insegnamenti svolti da più docenti.

Durante il primo biennio del corso, lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese. Tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

Il consiglio di facoltà, nell'attivare il corso, può discostarsi alle indicazioni di cui alla tabella riportata nel successivo art. 5, attivando insegnamenti in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiore a due.

Art. 5.

Ordinamento didattico

La tabella che segue riporta il *curriculum* del corso. In essa sono indicati gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale, secondo gli obiettivi didattico-scientifici del corso. Le discipline riportate nella tabella hanno carattere esemplificativo e non sono vincolanti ai fini delle decisioni del consiglio di facoltà sul corso di studi.

Anno	Disciplina (settore scientifico-disciplinare)	Annualità
Primo	Anatomia umana (E09A)	Annuale
	Chimica e propedeutica biochimica (E05A)	Annuale
	Statistica (F01X) e fisica medica (B01B)	Annuale
	Biologia e genetica (E13X)	Annuale
	Fisiologia umana (E06A)	Annuale
	Microbiologia (F05X)	Annuale
	Farmacologia I (E07X)	Annuale
Secondo	Chimica biologica (E05A)	Annuale
	Patologia generale e immunologia (F04A)	Annuale
	Metodologia epidemiologica e igiene (F22A)	Annuale
	Fisiopatologia medica (F07A)	Annuale
	Fisiopatologia chirurgica e presidi chirurgici (F08A)	Semestrale
	Farmacologia II (E07X)	Annuale
	Biotecnologie (C07X, E07X, E13X)	Semestrale
Terzo	Medicina interna (F07A)	Annuale
	Principi di dietetica (E06B) e nutrizione clinica (F07A)	Semestrale
	Tossicologia e farmacovigilanza (E07X)	Annuale
	Farmacologia clinica e chemioterapia (E07X)	Annuale
	Pediatria (F19A)	Semestrale

Insegnamenti specifici scelti dal candidato tra quelli proposti (tre semestralità a scelta)

	Medicina di laboratorio (F04B, F05X)	Semestrale
	Psicologia della comunicazione (M10A)	Semestrale
	Medicina legale (F22B)	Semestrale
	Metodologia di laboratorio (F04A)	Semestrale
	Farmacoepidemiologia e farmacoeconomia	Semestrale
	Farmacologia e tossicologia veterinaria (V33A)	Semestrale
	Farmacologia e tossicologia dermatologica	Semestrale
	Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari (F22A)	Semestrale
	Specialità mediche (F07B-F07I)	Semestrale
	Metodologia della scienza e bioetica (F02X)	Semestrale

Art. 6.

Esame di diploma

L'esame di diploma consiste in un colloquio teso ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato.

In tale colloquio è prevista la discussione di un elaborato finale.

Art. 7.

Regolamento del corso di diploma

Il consiglio di facoltà stabilisce, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nel regolamento è indicato il piano di studi articolato secondo i vincoli di cui agli articoli 4 e 5.

Nel piano di studio sono individuati gli insegnamenti annuali (almeno 70 ore) e semestrali (almeno 35 ore), specificandone il carattere di insegnamento monodisciplinare o integrato, oltre al numero delle eventuali esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento.

Inoltre, il piano di studi individua:

la collocazione degli insegnamenti nei periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità;

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

98A4923

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 giugno 1998

Dollaro USA	1757,41
ECU	1942,64
Marco tedesco	985,37
Franco francese	293,83
Lira sterlina	2873,19
Fiorino olandese	874,16
Franco belga	47,765
Peseta spagnola	11,609
Corona danese	258,69
Lira irlandese	2483,04
Dracma greca	5,805
Escudo portoghese	9,627
Dollaro canadese	1201,40
Yen giapponese	12,483
Franco svizzero	1192,27
Scellino austriaco	140,03
Corona norvegese	233,00
Corona svedese	221,88
Marco finlandese	324,19
Dollaro australiano	1033,88

98A4995

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panacef»

Decreto NCR n. 147/98 del 24 aprile 1998

Specialità medicinale: PANACEF nella forma e confezione: 12 bustine granulato sospensione estemporanea 375 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) Via Gramsci n. 731-733, codice fiscale 00426150488.

Produttore: la produzione, il controllo ed il funzionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 bustine granulato sospensione estemporanea 375 mg;

A.I.C. n. 024227136 (in base 10) 0R3CB0 (in base 32);

Classe: «A», prezzo L. 21.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione ogni bustina contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato equivalente a cefaclor mg 375. Eccepienti: amido modificato, metilcellulosa 15, sodio laurilsolfato, emulsione di silicone 30%, gomma polisaccaride, aroma di fragola, saccarosio, eritrosina E-127 lacca in alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili: Infezioni dell'apparato respiratorio, quali le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchite croniche, le faringiti e le tonsilliti. Otiti medie (processi infiammatori di origine batterica a carico dell'orecchio medio). Infezioni della cute e dei tessuti molli. Infezioni del tratto urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti. Sinusiti. Uretrite gonococcica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4862

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Diclofenac Carlo Erba»

Estratto del decreto n. 119 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2, Milano, codice fiscale 08572280157.

Specialità: DICLOFENAC CARLO ERBA:

10 supposte 10 mg, A.I.C. n. 029285018;

«Retard» 21 compresse 100 mg, A.I.C. n. 029285020;

30 compresse 50 mg, A.I.C. n. 029285032,

è ora trasferita alla società: I.P.F.I. - Industria Farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi, 7, Milano, codice fiscale 0751280151.

Produzione, controllo e confezionamento: Doppel Farmaceutici S.r.l., sita in Piacenza, stradone Farnese, 118.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Levadol»

Estratto del decreto n. 126 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Synthelabo Sp.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

Specialità: LEVADOL:

20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 021493059;

AD 10 supposte 600 mg, A.I.C. n. 021493061;

BB 10 supposte 300 mg, A.I.C. n. 021493073,

è ora trasferita alla società: I.P.F.I. - Industria Farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi, 7, Milano, codice fiscale 07512780151.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Doppel Farmaceutici S.r.l., sita in Piacenza, stradone Farnese, 118.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alfamucil»

Estratto del decreto n. 130 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada Sant'Emidio, Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375.

Specialità: ALFAMUCIL:

30 capsule 150 mg, A.I.C. n. 026283010;

30 capsule 300 mg, A.I.C. n. 026283022;

30 bustine granulare 225 mg, A.I.C. n. 026283034;

sospensione 3,5% 200 ml, A.I.C. n. 026283046;

6 flac. polv. 225 mg + 6 f. solv., A.I.C. n. 026283059,

è ora trasferita alla società: Edmondo Pharma S.r.l., con sede in via Gadames, 58, Milano, codice fiscale 00804270155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nicotine Patch»

Estratto del decreto n. 154 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate (Milano), codice fiscale 00795960152.

Specialità: NICOTINE PATCH:

14 cerotti transd. nicot. 7 mg, A.I.C. n. 028685016;

14 cerotti transd. nicot. 14 mg, A.I.C. n. 028685028;

14 cerotti transd. nicot. 21 mg, A.I.C. n. 028685030,

è ora trasferita alla società: Maggioni S.p.a., con sede in via Zambeletti s.n.c. - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione e il confezionamento primario sono effettuati presso Alza Corporation, con sede in Vacaville, California (U.S.A.), come già autorizzato, mentre le operazioni di confezionamento terminale, controllo e rilascio dei lotti vengono effettuati presso Unipack Limited, con sede in Shotgate, Essex, Regno Unito.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Carin»

Estratto del decreto n. 158 del 4 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Camillo Corvi S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale 09776510159.

Specialità: CARIN:

10 compresse effervescenti, A.I.C. n. 020197012;

«Arancio» 10 compresse effervescenti, A.I.C. n. 020197024;

«300» Arancio 12 compresse effervescenti, A.I.C. n. 020197036,

è ora trasferita alla società: CE.LA.FAR. S.r.l., con sede in corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: E-Pharma Trento S.p.a., con sede in via Provina, 2 - Ravina (Trento).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4793

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zymafluor»

Estratto del decreto n. 173 del 13 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Consumer Health S.A, con sede in 1260 Nyon - Canton Vaud - Svizzera, rappresentata in Italia dalla società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233 - km 20,5 - Origgio (Varese), codice fiscale 00687350124.

Specialità: ZYMAFLUOR:

200 compresse 0,25 mg, A.I.C. n. 022252035;

100 compresse 1 mg, A.I.C. n. 022252047,

è ora trasferita alla società: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233 - km 20,5 - Origgio (Varese), codice fiscale 00687350124.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Glicacil»

Estratto del decreto n. 189 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioprogress S.p.a. con sede in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 07696270581.

Specialità: GLICACIL:

12 bustine 250 mg, A.I.C. n. 028616011;

6 bustine 500 mg, A.I.C. n. 028616023;

24 fiale soluz. aereosol 2 ml, 20 mg, A.I.C. n. 028616035,

è ora trasferita alla società: Istoria Farmaceutici S.p.a., con sede in riviera Francia, 3/A, Padova, codice fiscale 00643730419.

Produzione, controllo e confezionamento: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., con sede in strada Paduni, 240, Anagni.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Derma Difesa»

Estratto del decreto n. 191 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada Sant'Emidio, Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375.

Specialità: DERMA DIFESA:

spray disinfettante flac. 60 ml, A.I.C. n. 032251011;

spray disinfettante flac. 200 ml, A.I.C. n. 032251023,

è ora trasferita alla società: Synthelabo S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Andozac»

Estratto del decreto n. 192 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede in via dè Conti, 2/A, Firenze, codice fiscale 04130651005.

Specialità: ANDOZAC:

15 compresse 5 mg, A.I.C. n. 028371019,

è ora trasferita alla società: Istituto Gentili S.p.a., con sede in via Mazzini, 112, Pisa, codice fiscale 00109910505.

Produzione, controllo e confezionamento: Merck Sharp & Dohme Ltd., con sede in Shotton Lane, Cramilington, Northumberland (UK).

I litti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fitostress»

Estratto del decreto n. 193 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società D. Ulrich S.p.a., con sede in via dei Muratori, 3, Torino, codice fiscale 00513500017.

Specialità: FITOSTRESS:

40 capsule, A.I.C. n. 027993017,

è ora trasferita alla società: Pharbenia S.r.l., con sede in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale 03320800109.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fitosonno»

Estratto del decreto n. 194 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società D. Ulrich S.p.a., con sede in via dei Muratori, 3, Torino, codice fiscale 00513500017.

Specialità: FITOSONNO:

40 capsule, A.I.C. n. 02800014,

è ora trasferita alla società: Pharbenia S.r.l., con sede in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale 03320800109.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fitolinea»

Estratto del decreto n. 195 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società D. Ulrich S.p.a., con sede in via dei Muratori, 3, Torino, codice fiscale 00513500017.

Specialità: FITOLINEA:

40 capsule, A.I.C. n. 032110013,

è ora trasferita alla società: Pharbenia S.r.l., con sede in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale 03320800109.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fitoaglio»

Estratto del decreto n. 196 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società D. Ulrich S.p.a., con sede in via dei Muratori, 3, Torino, codice fiscale 00513500017.

Specialità: FITOAGLIO:

40 capsule, A.I.C. n. 028832018,

è ora trasferita alla società: Pharbenia S.r.l., con sede in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale 03320800109.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Losferron»

Estratto del decreto n. 197 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società S.A. Prospa N.V., con sede in Boulevard Brand Whitloc, 156 - 1200 Bruxelles - Belgio.

Specialità: LOSFERRON:

30 compresse effervescenti 80 mg, A.I.C. n. 027731013,

è ora trasferita alla società: Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in via Biella, 8, Milano, codice fiscale 00747030153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cefadel»

Estratto del decreto n. 223 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Del Saz Filippini S.r.l. con sede in via dei Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale 03734080157.

Specialità: CEFADEL:

«500» IM 1 flac. 0,5 g. + 1 fiala solv., A.I.C. n. 0284460018;

«1000» IM 1 flac. 1 g. + 1 fiala solv., A.I.C. n. 028460020,

è ora trasferita alla società: Francia farmaceutici industria farmaco biologia S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7, Milano, codice fiscale 00798630158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4802

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Gaeta e Scurcola Marsicana

Con decreto interministeriale n. 747 in data 6 maggio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.» sito nel comune di Scurcola Marsicana (Aquila), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 704, foglio 31, mappali 57, 58 e 66 del nuovo catasto terreni ed alla partita 53, foglio 31, mappali 58 sub 1 e 58 sub 2 del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 11.570.

Con decreto interministeriale n. 748 in data 7 maggio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex deposito munizioni «Forte Savio» sito nel comune di Gaeta (Latina), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 950, foglio 12, mappale A del nuovo catasto terreni della superficie di mq 88.755.

98A4925

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Vieste

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 29 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 171, del 9 aprile 1998, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 244, sita nel comune di Vieste, in località Scialara (Foggia), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune censuario, alla partita n. 350, foglio di mappa n. 14, particella n. 1125 (ex n. 185/B).

98A4924

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 585.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189